

LIQ. CONTR. N° 13/2026

N. 52-1/2026 P.U.

Sent. n. 38/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 739/2026

Rep. n. 40/2026 del 25/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ CONTR.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Paola Elefante

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 15.05.2026 da:

MANNAN SARDER (SRDMNN86R16Z249D) rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Russo e Matteo Conte

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione, non essendovi altresì necessità di acquisire chiarimenti o integrazioni documentali;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

1. Con ricorso depositato in data 15.05.2026, MANNAN SARDER ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In base alle allegazioni e attestazioni, parte ricorrente è gravata allo stato da una situazione debitoria complessiva di circa euro 248.000,00 maturata per effetto di garanzia reale e personale che egli ha rilasciato a favore di terzi e che non è in grado di saldare atteso che non possiede più beni immobili e l'unico reddito è costituito sostanzialmente dalla retribuzione in qualità di lavoratore dipendente oltre ad una vettura.

2. Sussiste la competenza del Tribunale di Cuneo ai sensi dell'art. 27, comma 2 e comma 3 lett. b) del Codice della Crisi in ragione della sua residenza in Borgo San Dalmazzo.

3. Parte ricorrente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di "consumatore" secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e)



Risulta infatti dagli atti che le passività in capo a MANNAN SARDER ammontano a euro 248.853,32 e sono costituite in particolare:

- dal debito nei confronti della società [REDACTED], quale cessionaria di [REDACTED] S.p.A., per complessivi euro 234.590,76 in conseguenza di un contratto di mutuo sottoscritto dai signori [REDACTED] e [REDACTED], insieme al signor Mannan SARDER, per la ristrutturazione di un immobile. A seguito del mancato pagamento delle rate pattuite, l'istituto di credito sottoponeva a pignoramento detto immobile che veniva venduto coattivamente e aggiudicato con D.T. del Tribunale di Mantova del settembre 2015; residuando una posizione debitoria, nel corso del 2024, la creditrice [REDACTED] ha promosso, nei confronti del signor SARDER, pignoramento presso terzi (R.G.E. 1074/2024 – Tribunale di Cuneo) nell'ambito del quale il Giudice dell'Esecuzione ha disposto l'assegnazione di un quinto dello stipendio del signor SARDER fino alla concorrenza del credito di euro 225.193,50 oltre interessi e spese (Il liquidatore ben potrà acquisire copia del contratto di mutuo che costituiva titolo esecutivo in detta procedura, anche al fine di quantificare correttamente l'attuale debito verso la cessionaria);

- dal debito nei confronti della società [REDACTED], quale cessionaria di [REDACTED], per un debito residuo pari ad euro 9.859,15 conseguente a contratto di finanziamento accessorio al mutuo ("Prestito Proteggi Mutuo"), per il quale il signor SARDER si è costituito "cointestatario/coobbligato" in solido con il signor [REDACTED]. L'inadempimento del debitore principale ha comportato la richiesta ed emissione di decreto Ingiuntivo n. 322/2025 dal Giudice di Pace di Cuneo, notificato unitamente ad atto di precetto in data 26.06.2025;

- dal debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per complessivi euro 4.307,31 derivante da due distinte posizioni: un debito residuo di euro 454,68 relativo a una cartella di pagamento per sanzioni IRPEF, per la quale è in corso un piano di rateizzazione, e un debito di euro 3.852,63 derivante da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2021

Va allora precisato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1 ord. n. 11603 del 28.04.2026) l'indicazione nella relazione dell'OCC delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, per come introdotta nell'art. 269, secondo comma, CCII, non ha inteso introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l'accesso alla liquidazione controllata, analogamente a quanto previsto dall'art. 69 CCII per l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore; *nondimeno però tale indicazione deve essere presente, in termini di chiarezza e completezza espositiva, nella relazione dell'OCC quale indispensabile requisito informativo necessario per il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso volontario alla procedura della liquidazione controllata, per le ragioni già sopra ampiamente illustrate [...] la chiarezza, completezza e complessiva attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresentano (come l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo) un presupposto di ammissibilità per l'accesso alla predetta procedura. Ne consegue che - sulla base delle osservazioni sopra riportate - non vi è ragione contraddizione rispetto a quanto già affermato da questa Corte in altro precedente arresto secondo cui "L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata [...] non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su*



Sent. n. 38/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 739/2026

Rep. n. 40/2026 del 25/05/2026

e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

Nella specie, il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII si ritiene possa essere fissato in complessivi euro 1.200,00 netti mensili -non assoggettabili alla procedura- **oltre all'assegno unico che potrà essere interamente trattenuto** mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che MANNAN SARDER (i) vive con la moglie che non svolge attività lavorativa ed è quindi a suo carico, e due bambine in tenera età; (ii) risiede in alloggio condotto in locazione per il canone mensile di euro 350,00; (iii) ha indicato per le spese di sostentamento (vedi pag. 12 del ricorso) costi assolutamente congrui per una famiglia di quattro persone; (iv) gode peraltro (come si evince dagli estratti conto) di un assegno unico per i figli di circa euro 400,00 che non è assoggettabile alla procedura e che va pertanto aggiunto ai 1.200,00 euro di retribuzione.

L'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e può essere accolta.

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

MANNAN SARDER (CF SRDMNN86R16Z249D)

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dott. Gian Matteo Rubiolo, con studio in Savigliano Piazza Santorre di Santarosa n. 56;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019" (così, verbatim, Cass. Sez. 1, 31/07/2025, n. 22074). E ciò in quanto la modifica dell'art. 269, secondo comma, CClI, con l'ulteriore prescritta indicazione – a corredo della domanda del debitore – delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assunzione dell'obbligazione, lungi dall'introdurre un prerequisito soggettivo di meritevolezza ostativo all'accesso alla procedura, costituisce invece il contenuto di un ulteriore obbligo informativo che deve essere presente nella relazione illustrativa dell'OCC, a pena di inammissibilità della predetta domanda.

In tale ottica e finalità la relazione appare completa.

4. A fronte di tale indebitamento, MANNAN SARDER risulta presentare la seguente **situazione patrimoniale/economica/finanziaria**:

- a seguito della esecuzione immobiliare avanti al Tribunale di Mantova, il ricorrente non ha più alcun bene immobile intestato; risiede infatti in Borgo San Dalmazzo (CN), Corso Giovanni e Spartaco Barale, 9, in alloggio condotto in locazione (unitamente alla moglie [REDACTED], nata a [REDACTED] e a due figli in tenera età - [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED];

- è proprietario di autovettura Daewoo Matiz targata CY601HT, acquistata usata il 2.02.2023 per la somma di euro 2.700,00; il veicolo, come da perizia estimativa del Rag. Paolo GUTTERO (doc. 4-10) è stata valutata in euro 1.500,00 che la moglie del ricorrente, signora [REDACTED], ha offerto di pagare (per evitare che il nucleo familiare rimanga privo di mezzo di trasporto) in 36 rate mensili di euro 45,00 ciascuna con un ricavato finale complessivo di euro 1.620,00;

- dal 2.09.2009 (vedi buste paga) è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno della società [REDACTED], con sede in [REDACTED] (CN), Via [REDACTED] e addetto alla filiale di Borgo San Dalmazzo (CN), con una retribuzione annuale pari a circa euro 19.000,00 euro, corrispondenti a circa 1.580,00 euro netti su 12 mensilità; allo stato, il netto in busta paga risulta decisamente inferiore essendo gravato lo stipendio da due trattenute per complessivi euro 600,00 circa.

Peraltro, va rammentato che a mente dell'art. 272 u.c., CClI, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

5. Quanto alla quota di reddito che parte ricorrente mette a disposizione dei creditori, va rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CClI, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari



Sent. n. 38/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 739/2026

Rep. n. 40/2026 del 25/05/2026

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione e sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.200,00 netti mensili oltre per intero l'assegno unico, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 25/05/2026

Il Presidente estensore

Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA

AW. CONTE MATTEO

AW. RUSSO PAOLO MARCELO

DR. RUBINO G. MATTEO

PM SEDE

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

IL CANCELLIERE
Roberta Bonaudi

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower center of the page.